



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Pescara  
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott. Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:  
Iezzi Luciano, C.F. ZZILCN63L06C632C, nato a Chieti il 06/07/1963, Carletti Patrizia, C.F. CRLPRZ78M61G482V, nata a Pescara (PE) il 21/08/1978 e Carletti Angela, C.F. CRLNGL70A60F646Z, nata a Montesilvano (PE) il 20/01/1970, con l'assistenza del Gestore della Crisi Dott.ssa Giampaolo Rosangela;

**RICORRENTE**

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**Vista** l'istanza presentata congiuntamente dai sigg. Iezzi Luciano, nato a Chieti il 06/07/1963 (CF ZZILCN63L06C632C), Carletti Patrizia, nata a Pescara il 21/08/1978 (CF CRLPRZ78M61G482V), e Carletti Angela, nata a Montesilvano il 20/01/1970 (CF CRLNGL70A60F646Z), per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento familiare ai sensi degli artt. 66, 268 e seguenti del d.lgs. 14/2019, corredata dalla relazione del Gestore della crisi dell'OCC Dott.ssa Giampaolo Rosangela ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, che attesta completezza e attendibilità della documentazione e illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;

**Rilevato che** la procedura ha natura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, giacché i tre ricorrenti compongono un unico nucleo convivente e condividono spese comuni di sostentamento con due figli minori di Patrizia, risiedendo tutti in Città Sant'Angelo (PE), Vico Fonte Umano n. 19. Sono pertanto

in corso rapporti di coabitazione e solidarietà familiare che incidono sia sulla spesa media mensile sia sull'organizzazione della vita economica comune.

- La relazione certifica lo stato di sovraindebitamento di ciascun ricorrente, l'assenza di pregresse procedure concorsuali e di utilizzo, nei cinque anni anteriori, di strumenti di regolazione della crisi ex CCII, nonché la completezza degli allegati (elenco creditori, documenti fiscali, visure, spese correnti, carichi pendenti).

- Si evidenziano le cause comuni dell'indebitamento riconducibili a eventi luttuosi (decesso dei familiari che sostenevano i pagamenti del mutuo), alla successiva espropriazione immobiliare conclusa nel 2017 con vendita degli immobili di proprietà, e al recente grave peggioramento dello stato di salute di Iezzi Luciano con riconoscimento di invalidità all'80%: tali circostanze hanno determinato un apprezzabile calo strutturale della capacità reddituale del nucleo, con impossibilità di onorare regolarmente le obbligazioni assunte.

**Rilevato che** l'art. 66 CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, consente ai membri della stessa famiglia conviventi o legati da un sovraindebitamento di origine comune di presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di cui all'art. 65 CCII. La norma prevede espressamente che la domanda familiare può essere avanzata anche se uno o più debitori versano nelle condizioni dell'art. 283 CCII (debitore incapiente), purché per almeno uno dei membri sussistano i presupposti dell'art. 268, comma 3, quarto periodo. La presenza di un soggetto incapiente nel nucleo non rappresenta quindi causa di inammissibilità della procedura unitaria, non essendo più richiesta l'omogeneità della tipologia di procedura tra i vari familiari;

**Ritenuto che** la presentazione congiunta della procedura familiare non comporta confusione dei rispettivi patrimoni, permanendo l'autonomia delle masse attive e passive dei singoli membri del nucleo, come emerge dall'impianto degli artt. 65, 66 e 268 CCII. In particolare, ciascun debitore conserva un proprio attivo e un proprio passivo, sui quali sarà svolta la liquidazione in via distinta, pur all'interno di un unico procedimento coordinato. L'unitarietà della procedura opera sul piano organizzativo e funzionale (gestore, giudice delegato, liquidatore, atti procedurali), ma non determina alcuna commistione delle responsabilità debitorie o delle risorse, che restano attribuite individualmente a ogni familiare. La disciplina consente così, in presenza di coobbligazioni o origine comune del sovraindebitamento, di evitare duplicazioni processuali e di garantire una gestione efficiente, senza derogare al principio della personalità della responsabilità patrimoniale;

**Considerato che** l'ammissibilità della domanda familiare anche in presenza di soggetti incapienti si giustifica in quanto l'art. 66 CCII individua un criterio di legittimazione ampliato, volto a ricomprendere situazioni di crisi condivisa. La distinta rilevanza dei patrimoni consente di garantire che eventuali incapacienze di taluni membri non gravino sugli altri, né incidano sui presupposti di

accesso alla liquidazione controllata per chi invece li possiede. Ne consegue che la procedura familiare può essere regolarmente ammessa, ferma restando la necessità per il liquidatore di predisporre inventari separati, stati passivi autonomi e riparti individuali per ciascun debitore.

**Rilevato che** i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, come accertato nella documentazione allegata e come verificato dal gestore della crisi, e gli stessi non sono assoggettabili né a liquidazione giudiziale, né a liquidazione coatta amministrativa, né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza. Infatti:

– Iezzi Luciano: già lavoratore subordinato, oggi percettore di assegno di invalidità di circa € 800/mese; debito complessivo € 75.270,83 (con esposizioni verso AMCO da cessione MPS, Italcapital, Agenzia Entrate-Riscossione e Comune). In patrimonio mobiliare risulta un'autovettura Honda Jazz immatricolata nel 2002 (km 373.181), di modico valore e unico mezzo del nucleo familiare, necessaria agli spostamenti. Non risultano beni immobili; i rapporti finanziari sono di entità minima.

– Carletti Patrizia: dipendente ASL Pescara (OSS), con reddito netto medio mensile circa € 1.593; percepisce assegno unico per due figli di € 400/mese (beneficio destinato ai minori). Debito complessivo € 131.952,68 (Soget, Italcapital, AMCO, Agenzia Entrate-Riscossione, Comune, finanziamento Prexta con cessione del quinto). Non risultano beni immobili né beni mobili registrati di proprietà; rapporti finanziari di modesto saldo.

– Carletti Angela: nata a Montesilvano il 20/01/1970 (CF CRLNGL70A60F646Z), disoccupata, percettore di assegno di invalidità € 363/mese; debito complessivo € 61.464,46 (AMCO per quota da esecuzione immobiliare, Soget per tributi/utenze pregresse, Comune, Ifis NPL per credito al consumo). Non risultano beni immobili né beni mobili registrati di proprietà; disponibilità finanziarie pressoché nulle.

**Ritenuto che** la mancanza di attivo e di redditi utilmente destinabili ai creditori sembrerebbe integrare, per Iezzi Luciano e Carletti Angela, la condizione di incapacienza ai sensi dell'art. 283 CCII. Tale condizione, come spiegato, non preclude la procedura familiare ex art. 66 CCII. La ricorrente Carletti Patrizia, sola titolare di reddito, appare l'unica a poter apportare risorse alla procedura, ferma la separazione delle masse attive e passive.

**Osservato che** la spesa media familiare autocertificata (n. 5 componenti, di cui due minori) è pari a € 2.450/mese, valore ritenuto congruo dall'OCC sia in relazione alle medie ISTAT Abruzzo per famiglie equivalenti sia al parametro dell'art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale maggiorato e scala ISEE), con fabbisogno mensile teorico di € 2.494,82; la disponibilità reddituale complessiva del nucleo, € 2.760–2.860/mese in funzione dei titoli di sostegno e delle condizioni sanitarie

sopravvenute, determina un'eccedenza prudenziale destinabile alla massa indicata in circa € 310/mese.

**Ritenuto che**, in ogni caso, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione normativa, dal Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e sentito il parere del liquidatore, ai sensi dell'art. 283 CCII;

**Ritenuto che**, nelle more della decisione del Giudice delegato, possono essere assunti come parametro provvisorio gli importi sopra indicati evincibili dalla relazione dell'OCC, che ha calcolato la capacità contributiva del nucleo sulla base dei redditi dichiarati e delle spese di sostentamento ritenute congrue, secondo i criteri di cui agli artt. 66 e 268 CCII;

**Rilevato che** tutti i beni del debitore sono ricompresi nella liquidazione del patrimonio, ad eccezione di quelli indicati dal comma 4 dell'art. 268 CCII, e che il debitore può essere autorizzato ad utilizzare alcuni beni fino alla loro liquidazione solo "in presenza di gravi e specifiche ragioni", come nel caso dell'autovettura richiesta per esigenze lavorative;

**Considerato, ad ogni modo, che** l'effettiva convenienza della liquidazione dell'autovettura e degli eventuali beni mobili del debitore, ovvero la rinuncia alla liquidazione, sarà valutata dal liquidatore che ne darà conto nel programma di liquidazione, a seguito di approfondita analisi sul rapporto tra il valore di mercato della vettura e i costi di vendita; e che, qualora il liquidatore decida di rinunciare alla liquidazione, dovrà trovare applicazione l'art. 213, comma 2, CCII, con la conseguenza che il bene non viene più liquidato, ma i creditori possono agire in via esecutiva sul bene;

**Osservato che** nelle more di tale valutazione, il debitore può essere autorizzato esclusivamente all'uso del bene, senza che ciò comporti esclusione dalla massa attiva, ferma restando la possibilità di successiva liquidazione o rinuncia secondo le determinazioni del liquidatore;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, e 150 CCII, con l'apertura della procedura di liquidazione controllata tutte le azioni esecutive individuali pendenti cessano automaticamente, comprese le trattenute operate sullo stipendio in forza di pignoramenti o cessioni del quinto. Tale effetto discende dalla natura concorsuale della procedura, che impone il rispetto del principio della par condicio creditorum, impedendo che singoli creditori possano continuare a soddisfarsi in via preferenziale.

**Ritenuto che** ogni pagamento eseguito dopo l'apertura della procedura in favore di creditori individuali è inefficace nei confronti della massa, poiché sottrae risorse che devono essere destinate alla soddisfazione collettiva secondo il programma di liquidazione. Pertanto, la prosecuzione di

trattenute sullo stipendio sarebbe incompatibile con la funzione della procedura e con la distribuzione proporzionale dell'attivo.

**Ritenuto che**, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

**Osservato che** la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

**Ricordato che**, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

**Ritenuto**, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;

**p.q.m.**

Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:

- Iezzi Luciano, nato a Chieti il 06/07/1963 (CF ZZILCN63L06C632C),
- Carletti Patrizia, nata a Pescara il 21/08/1978 (CF CRLPRZ78M61G482V)
- Carletti Angela, nata a Montesilvano il 20/01/1970 (CF CRLNGL70A60F646Z)

2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Giampaolo Rosangela;

4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento e fatta eccezione per l'autovettura Honda Jazz. Il rilascio di detto bene avverrà da parte del debitore al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito di procedure competitive disposte dal liquidatore, salva l'applicazione dell'art. 213 comma 2 CCI; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Iezzi Luciano, nato a Chieti il 06/07/1963 (CF ZZILCN63L06C632C), Carletti Patrizia, nata a Pescara il 21/08/1978 (CF CRLPRZ78M61G482V), e Carletti Angela, nata a Montesilvano il 20/01/1970 (CF CRLNGL70A60F646Z);

9) Dichiaro che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività di eventuali cessioni del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a Iezzi Luciano, nato a Chieti il 06/07/1963 (CF ZZILCN63L06C632C), Carletti Patrizia, nata a Pescara il 21/08/1978 (CF CRLPRZ78M61G482V), e Carletti Angela, nata a Montesilvano il 20/01/1970 (CF CRLNGL70A60F646Z), ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

10) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- trattenga, da subito, quanto indicato in motivazione quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico dei ricorrenti: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma mensile indicata in motivazione che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

- chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;

11) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155- *quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

12) Dispone che il liquidatore per ciascuna procedura:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

13) Ogni sei mesi depositi in cancelleria, per ogni procedura, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la/il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

14) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;

15) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 09/02/2026.

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio